



UNIONE DEI COMUNI PARTE MONTIS

Gonnostramatza – Masullas – Mogoro – Pompu – Simala – Siris

Convenzione con il Comune di Mogoro per l'utilizzo congiunto di un dipendente.

L'anno duemiladiciasette, il giorno ____ del mese di _____, nella Casa dell'Unione dei Comuni Parte Montis sita in Mogoro in Via U. Foscolo n. 1, tra i signori:

- Sig. Broccia Sandro, nato a Mogoro il 09/03/1956, domiciliato per la carica in Mogoro, presso la Casa Comunale in Via Leopardi n. 8, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Mogoro, codice fiscale 00070400957;

e

- Sig. Siuni Mansueto, nato a Masullas il 01.06.1954, domiciliato per la carica in Mogoro, presso la sede dell'Unione in Via U. Foscolo n. 1, il quale interviene nel presente atto in qualità di presidente dell'Unione dei Comuni "Parte Montis", codice fiscale 90037340958.

Premesso che:

- l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati;
- il Comune di Mogoro e l'Unione dei Comuni "Parte Montis", hanno stabilito di stipulare una convenzione per l'utilizzo congiunto di un dipendente, approvata nel suo schema con deliberazioni della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, rispettivamente n. ____ del _____ del Comune di Mogoro e n. ____ del _____ dell'Unione dei Comuni "Parte Montis";
- il Comune di Mogoro ha in servizio a tempo indeterminato full-time, un istruttore contabile, sig.ra Broccia Stefania, categoria C, posizione economica C1;
- ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, approvata la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Il Comune di Mogoro e l'Unione dei Comuni "Parte Montis" stabiliscono l'utilizzo congiunto della dipendente Broccia Stefania, categoria C, posizione economica C1 (più avanti per brevità chiamato "dipendente").

Articolo 2 - Comune capofila

Il Comune di Mogoro è Comune capofila della convenzione.

Articolo 3 – Durata

La convenzione è stipulata a tempo determinato, con decorrenza dal ____09.2017 al 31.12.2018. La convenzione potrà essere prorogata tacitamente ed essere risolta prima, anche unilateralmente, mediante lettera raccomandata, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Articolo 4 - Modalità operative

Il Comune di Mogoro e l'Unione dei Comuni "Parte Montis" stabiliscono che il dipendente presterà servizio in entrambi gli Enti nelle seguenti misure:

- n. 30 (trenta) ore settimanali presso il Comune di Mogoro;
- n. 6 (sei) ore settimanali presso l'Unione dei Comuni "Parte Montis".

I giorni di servizio del dipendente in ciascun Ente saranno definiti in base alle esigenze organizzative dei due Enti, d'intesa fra i Responsabili di Servizio.

Per esigenze di servizio le Amministrazioni potranno concordare una diversa distribuzione dell'orario di lavoro, sia ordinario che straordinario.

Articolo 5 - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

La spesa relativa al trattamento economico del dipendente sarà ripartita nel seguente modo:

- 30/36 a carico del Comune di Mogoro;
- 6/36 a carico dell'Unione dei Comuni "Parte Montis".

Nel caso in cui dovessero essere concordate diverse distribuzioni dell'orario di lavoro, l'Unione dei Comuni "Parte Montis" concorrerà alla spesa per le ore effettivamente lavorate dal dipendente.

Il Comune di Mogoro provvederà al pagamento al dipendente dell'intero trattamento economico, ordinario e accessorio e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il Comune di Mogoro effettuerà trimestralmente il riparto delle spese del dipendente e lo comunicherà all'Unione dei Comuni "Parte Montis", che provvederà al pagamento della quota di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 6 - Aggiornamento professionale

Il servizio di aggiornamento professionale è stato trasferito all'Unione dei Comuni e, pertanto, le spese relative verranno poste a carico dell'Unione dei Comuni "Parte Montis", salvo riparto successivo.

Articolo 7 - Forme di consultazione

I Sindaci, o loro delegati, si incontreranno periodicamente per verificare il rispetto della convenzione.

Articolo 8 - Cause di scioglimento

La convenzione potrà essere sciolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

- a) scioglimento consensuale, con deliberazioni consiliari di entrambi i Comuni;
- b) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni, con preavviso di almeno trenta giorni.

Articolo 9 – Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Mogoro _____

Unione dei Comuni “Parte Montis” _____